

**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria e per l'educazione e la cura della prima infanzia**

(approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture del 23 maggio 2025, n. 351, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 12 giugno 2025).

**FAQ (agg. 17/07/2025)**

**DOMANDA N.1:**

Questo Ente è in possesso di un progetto esecutivo di adeguamento sismico riferito a una singola unità strutturale di un edificio scolastico, il quale, nel suo complesso, non è stato sino ad oggi interessato da precedenti interventi di adeguamento sismico. Conseguentemente, la verifica di vulnerabilità sismica – ante e post operam – è stata effettuata esclusivamente per l'unità strutturale oggetto dell'intervento da candidare con l'avviso pubblico di cui in oggetto. Per la restante parte dell'edificio non si è attualmente in possesso di una verifica di vulnerabilità sismica. Si chiede, pertanto, di voler chiarire quanto segue:

È ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico?

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica ante operam anche per le restanti unità strutturali non interessate dall'intervento, pur essendo queste ultime non oggetto dell'intervento da candidare?

**RISPOSTA N.1:**

Non sono ammissibili interventi parziali. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico (p.to 4.1, lett. B, dell'Avviso) sono ammissibili al finanziamento, solo se in grado di conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2018 per l'intero edificio scolastico.

Nella fattispecie, non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica.

È necessario redigere la verifica di vulnerabilità sismica per tutte le unità strutturali costituenti l'edificio scolastico.

**DOMANDA N.2:**

L'art. 4.1 lettera a) del citato Avviso prevede, tra gli interventi finanziabili, quello di sostituzione edilizia, "mantenendo la stessa volumetria". Chiedo di precisare se, oltre alla volumetria, sia necessario il rispetto anche della sagoma esistente, oppure se sia possibile una diversa distribuzione planimetrica della stessa volumetria o, ancora, una diversa distribuzione della volumetria nell'ambito della stessa sagoma (con altezze differenti dei diversi corpi fabbrica);

parimenti, qualora debba necessariamente essere rispettata la sagoma esistente, chiedo di precisare se possa essere prevista, nell'ambito dello stesso progetto, la realizzazione di volumetrie aggiuntive (es. servizi per palestra) da finanziare con fondi di bilancio comunale.

Ciò allo scopo, per esempio, di valutare la possibilità di realizzare strutture in cui poter organizzare anche eventi sportivi in ambito scolastico.

**RISPOSTA N.2:**

Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'art. 4.1 lettera a) dell'Avviso in oggetto, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, purché non prevedano incrementi volumetrici.

La ricostruzione deve essere realizzata nello stesso lotto dell'edificio esistente, nel rispetto della normativa urbanistica e dei regolamenti edilizi vigenti.

Non sono ammissibili nella medesima proposta progettuale interventi di nuova costruzione e/o ampliamenti volumetrici anche se cofinanziati con risorse aggiuntive.

Come specificato all'art. 3.2 dell'Avviso, il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l'entità del contributo con risorse aggiuntive, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso.

**DOMANDA N.3:**

La risposta alla FAQ n. 1, relativa però ad un intervento di adeguamento/miglioramento sismico ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b), precisa che "non è ammissibile al finanziamento un intervento di adeguamento sismico riferito a una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica".

L'art. 5 del citato Avviso precisa che "Non sono ammissibili proposte progettuali riguardanti interventi parziali o relativi a lotti non funzionali".

Chiedo di precisare se si possa ritenere ammissibile una proposta di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) dell'Avviso, riferito alla sola palestra a servizio dell'edificio scolastico, intendendola come lotto funzionale.

**RISPOSTA N.3:**

La risposta alla FAQ n.1 è da considerarsi valida per tutte le tipologie di interventi finanziabili, così come definite all'art.4.1 dell'Avviso, quindi anche per gli interventi di sostituzione edilizia.

Non si ritiene ammissibile una proposta progettuale riguardante la sostituzione edilizia (art. 4.1 lett. a, dell'Avviso), di una sola unità strutturale di un edificio scolastico composto da più unità strutturali prive di verifica di vulnerabilità sismica e dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC, pertanto la proposta progettuale riferita alla sola palestra a servizio dell'edificio non si ritiene ammissibile.

Non sono ammissibili in alcun modo interventi parziali. Si specifica che nel caso di più lotti funzionali, la proposta progettuale è ammissibile solo se al termine dell'intervento sia possibile certificare il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle N.T.C. per l'intero edificio scolastico.